



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidente
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***Semplificazione amministrativa nella FASE 2
I compiti dei SUAP della Calabria***

**Le semplificazioni introdotte dagli art. 181 e 264 del DL
n° 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)**

a cura di Franco Della Nera

28 maggio 2020

Gli ambiti di competenza del SUAP in questa fase..

In questi mesi abbiamo vissuto, con la pandemia relativa al Coronavirus 19, situazioni terribili relative al contagio, ai tanti che ci hanno lasciato, alle ansie per la nostra salute.

Abbiamo sperimentato o incrementato nuove modalità di lavoro completamente telematico.

Oltre a questi aspetti, che ci accompagneranno per lungo tempo, la pandemia ha creato, inevitabilmente, gravissimi problemi economici alle imprese, ai lavoratori e all'intero sistema economico-sociale.

Per la *cd Fase2* il Governo, le Regioni, i Comuni si sono impegnati per supportare le imprese, i cittadini, i lavoratori per affrontare al meglio possibile questa situazione di estrema criticità.

Noi che ci occupiamo di procedimenti amministrativi cerchiamo di capire, insieme, quali sono le semplificazioni previste e come attuarle.

Gli ambiti di competenza del SUAP



Anche in questa difficile situazione i compiti del SUAP si concentrano, come sempre, sui procedimenti amministrativi, sul supporto agli imprenditori e ai loro consulenti, per la gestione delle pratiche e il rispetto dei tempi.



Tutte le disposizioni, per quanto inerenti ad attività produttive, che si riferiscono alla salvaguardia sanitaria (distanze di sicurezza, mascherine, guanti, disinfettanti ecc.ecc.) sono compito delle autorità di vigilanza comunale, dell'ASP.

La Regione Calabria con l'Ordinanza n° 43 del 17 maggio, che recepisce, nell'Allegato 'A' le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni, definisce puntualmente le condizioni di salvaguardia della salute da applicare da parte delle imprese nei diversi comparti.

Le imprese in questi mesi

Le attività produttive, per come individuate dal DPR 160/2010, che a Marzo 2020 hanno sospeso/ non sospeso le loro attività in base al DPCM dell'8 marzo e successivi si possono trovare in una di queste situazioni:

- ➔ Hanno chiuso l'attività in base a quanto previsto dal/dai DPCM **non comunicando** la chiusura/sospensione temporanea dell'attività al SUAP.
- ➔ Hanno chiuso l'attività in base a quanto previsto dal/dai DPCM **comunicando** la chiusura / sospensione temporanea dell'attività al SUAP.
- ➔ Non hanno chiuso perché non rientravano nei Codici Ateco a cui era imposta la chiusura.

Le imprese in questi mesi ...

➔ Hanno chiuso l'attività in base a quanto previsto dal/dai DPCM **non comunicando** la chiusura/sospensione temporanea dell'attività al SUAP.

- **In questo caso quando l'impresa riapre non deve comunicare niente al SUAP dato che la chiusura / riapertura erano avvenute in osservanza ad una norma imperativa, salvo ovviamente rispettare le prescrizioni sanitarie.**
- **Se invece, al momento della Fase2, l'impresa non essendo in grado di riaprire, chiude l'attività d'impresa, deve presentare al SUAP la pratica per la CESSAZIONE DI ATTIVITA'.**

Gli ambiti di competenza del SUAP

- ➔ Hanno chiuso l'attività in base a quanto previsto dal/dai DPCM **comunicando** la chiusura/sospensione temporanea dell'attività al SUAP e riprendono le attività.
- In questo caso devono comunicare al SUAP la ripresa dell'attività dichiarando se ci sono state variazioni all'attività d'impresa e, ovviamente, rispettare tutte le prescrizioni sanitarie.



Le semplificazioni del Decreto

Il testo di riferimento, ad oggi, per la gestione dei procedimenti amministrativi della Fase2, per alcune attività economiche, è il Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio).

Oggi quindi parliamo delle misure per le attività turistico-ricettive dal punto di vista delle modifiche edilizie per adattare i locali alle norme sanitarie e delle pertinenze esterne dei locali.

Erano le liberalizzazioni/semplificazioni piu' urgenti per consentire in qualche modo l'avvio della stagione turistica e per questo sono state inserite in un Decreto che per la maggior parte degli articoli parla di aiuti economici.

Le prossime semplificazioni

(Il Governo ha annunciato tra poche settimane un ulteriore Decreto che sarà incentrato sulle SEMPLIFICAZIONI sia per le Opere Pubbliche che per le attività imprenditoriali).

I tavoli tecnici della Conferenza delle Regioni ci stanno lavorando e anche la Regione Calabria vi partecipa attivamente.

DL 34 del 19 maggio 2020

The screenshot shows a web browser window with the URL gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg. The page header features the logo of the Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Below the header, there are navigation buttons for 'Atto Completo', 'Avviso di rettifica Errata corrige', 'Lavori Preparatori', and 'Direttive UE recepite'. The main content area displays the title 'DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34' and a summary: 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)'. A note indicates the entry into force: 'note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020'. On the left side, there is a table of contents with 'Articoli' and 'Titolo I Salute e sicurezza' listed, with a vertical list of numbers 1 through 8. The main text of the decree begins with 'IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA' followed by the opening words: 'VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13; VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 16:40 on 20/05/2020.

Gazzetta Ufficiale

gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE recepite

PERMALINK | CHIUDI

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020**

Articoli

Titolo I
Salute e sicurezza

1
2
3
4
5
6
7
8

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

Collegamenti 16:40 20/05/2020

il Decreto Legge n° 34

Il Decreto, detto RILANCIO elenca da un lato le iniziative economiche di sostegno alle imprese, ai lavoratori, alle P.A., alle strutture sanitarie, ecc.ecc.

Per quanto di nostro diretto interesse troviamo in particolare i seguenti articoli:

Art.177,181,264.

Vediamoli con ordine....

Semplificazioni e agevolazioni per il turismo

Gli articoli 177 e 181 sono dedicati alle attività turistico-ricettive (sia come ricettività che come somministrazione).



Gli articoli 178-179-180 e 182 sono invece dedicati agli aiuti economici, al fondo per il turismo, alla promozione turistica.

Cosa dice l'art. 177 del Decreto Legge (comma 1) :

Art. 177

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, **non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.**

I Comuni vengono «ristorati» dallo Stato per il mancato introito.

Cosa dice l'art. 181 del Decreto Legge, Commi 1 e 2:

Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1., sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2.le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e **senza applicazione dell'imposta di bollo .**

Cosa dice l'art. 181 del Decreto Legge , Comma 2:

domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse .

Queste disposizioni (sia per le nuove concessioni che per l'ampliamento di quelle in essere) sulla deroga al DPR 160 possono non essere considerate 'imperative' nel senso che ogni Comune puo' indicare la presentazione della DOMANDA / ISTANZA attraverso il portale regionale CalabriaSUAP o altro portale comunale a cui oramai i commercialisti e i tecnici si sono abituati.

In questo caso, dal punto di vista del sistema informatico regionale, occorre avvisare (lo si puo' fare con un comunicato sul portale web del Comune), che la pratica deve essere inserita , come tipo di procedimento, come COMUNICAZIONE (per poter superare l'ostacolo della richiesta della MARCA DA BOLLO).

Poi il SUAP, gli cambierà l'iter procedimentale in PROCEDIMENTO ORDINARIO/ CdS.

Durata del procedimento

La domanda/istanza è rivolta esclusivamente al Comune. Non sono previsti, endoprocedimenti di altri Enti.

Si tratta di un iter procedimentale temporaneo, operante, ad oggi, fino al 31 Dicembre 2020 che viene consentito in deroga alle normative di settore proprio per favorire l'immediata operatività.

Per questo, seppure il Decreto non ne faccia cenno, la domanda deve essere evasa in tempi rapidissimi proprio per lo spirito con cui è fatta la deroga.

Il SINDACO (come stanno facendo già diversi sindaci anche in Calabria e come è scritto in un documento di questi giorni della Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni) per le concessioni già in essere puo' definire le dimensioni massime dell'ampliamento (25-30%). Questo consentirebbe un decorso ancora piu' rapido della pratica.

Cosa dice l'art. 181 del Decreto Legge, commi 3 e 4:

Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

3. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In pratica fino al 31-12-2020 viene sospesa anche l'autorizzazione paesaggistica.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il limite temporale passa direttamente al 31 dicembre 2020.

Gli esercizi interessati sono :

- a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 %, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Questo elenco (art. 5 L. 287/91) cui si riferisce il Decreto è stato superato e ricompreso nella Tab. A del D.lgs 222/2016.

Coordinamento con l'Art. 264

Per le opere edilizie necessarie all'adeguamento alle prescrizioni per il Covid, se l'impresa intende mantenerle anche dopo il 31 dicembre 2020 deve rispettare le previsioni di cui all'Art. 264 comma 1) lett. F) :

.....L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.....

Di questo articolo vi parla la collega Caterina Errigo alla quale cedo la parola.

Grazie per l'attenzione